



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PISA**  
**Sezione Procedure Concorsuali**



**Ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 70/2022, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 21/12/2022 dai Sig.ri

**Salvatore Pellerito** (C.F.: PLLSVT73H10G348K), nato a Partinico (PA) il 10/6/1973 e **Claudia Venezia** (C.F.: VNZCLD74M68B715V), nata a Capua (CE) il 28/8/1974, entrambi residenti in [REDACTED] rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Anna Mallozzi (C.F. MLLNNA59H51B648T) e dall'Avv. Luca Lauricella (C.F.: LRCLCU83B11A089L), presso il cui studio e domicilio digitale sono elettivamente domiciliati in Castelfranco di Sotto (PI) alla Via Calatafimi n. 17/B, PEC: [avv.mallozzi@pecstudio.it](mailto:avv.mallozzi@pecstudio.it) e [luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it](mailto:luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it)

Ha emesso la seguente

**SENTENZA**

1. I ricorrenti versano in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza dell'Avv. Giuseppe Vecchio, in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.

2. La **situazione di sovraindebitamento** che affligge i ricorrenti deriva originariamente dal mutuo fondiario stipulato per l'acquisto della prima casa cui sono seguite altre richieste di finanziamento per l'acquisto del mobilio e per lavori di ristrutturazione, cui è seguito il licenziamento del Sig. Pellerito, solo parzialmente rimediato tramite l'acquisizione di un nuovo contratto di lavoro meno remunerativo del precedente, ed inoltre dal successivo ricorso a ulteriori finanziamenti volti a pagare il mutuo originario e far fronte alle spese familiari. I ricorrenti avevano inteso fronteggiare questa situazione di sovraindebitamento con una prima transazione con i propri creditori stipulata il 28/3/2019, la successiva cassa integrazione del Sig. Pellerito gli ha reso però impossibile onorare i termini dell'accordo.

3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che **il ricorrente è qualificabile come "consumatore"** ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

4. I ricorrenti hanno fatto ricorso ad una **procedura di sovraindebitamento di stampo familiare** ai sensi dell'art. 66 CCI, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che i ricorrenti risultano coniugi e conviventi, come dimostrato dagli stati di famiglia allegati.

5. Sul ricorrente grava un'**esposizione debitoria** che può essere così sintetizzata:

Debito	Creditore	Debito residuo
Cessione del quinto Chirografaria n.10133480 del 18/06/2019 (Chirografario) – <b>Intestataria sig.ra Claudia Venezia</b>	1 - Banca Sistema SPA/Sigla Credit	2.067,00
Fin. Credito al consumo n.10012081944595 del 25/11/2006 (Chirografario) – <b>Intestatario Pellerito</b>	2 - ifis npl S.p.A.	8.520,82
Fin. Credito al consumo n.13343757 del 23/01/2014 (Chirografario)	3 - Compass banca S.p.A	2.800,00

<b>Cointestatari Pellerito/Venezia</b>		
Carta di credito - tutte n.12180410 del 01/02/2014 (Chirografario) <b>Intestatario Pellerito</b>	2 - ifis npl S.p.A.	4.341,05
Tributi (Privilegiato_immobiliare) <b>Ruolo Pellerito - Venezia</b>	4 - agenzia delle Entrate-riscossione	923,69
Mutuo Ipotecario immobiliare n.5426 del 30/05/2001 (Privilegiato_immobiliare) – <b>Cointestatari Pellerito/Venezia</b>	5 - Amco	50.794,23
Mutuo Ipotecario immobiliare n.5420 del 19/05/2010 (Privilegiato_immobiliare) – <b>Cointestatari Pellerito/Venezia</b>	5 - Amco	27.519,92
Carta di credito - tutte n. 2113879685 (Chirografario) <b>Cointestatari Pellerito/Venezia</b>	3 - Compass banca S.p.A	4.800,00

La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 11 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € € 108.699,71 ed è per la massima parte composta dal debito per il mutuo ipotecario contratto nel 2001. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.

Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.

6. Il **patrimonio dei ricorrenti**, risulta composto dai seguenti beni:

- bene immobile adibito a prima casa con n. 2 ipoteche di Amco S.p.A., il cui valore alla stregua di perizia giurata risulta pari ad € 90.000,00;
- Citroen C3 targata [REDACTED] del valore di circa € 4.000,00;
- VOLKSWAGEN Thouran targata [REDACTED] dal valore di circa € 4.000,00;
- Piaggio Zip targato [REDACTED] dal valore di circa € 300,00;

Esso è costituito poi dal loro reddito personale, i coniugi difatti percepiscono uno stipendio mensile netto rispettivamente pari ad € 1689, per il Sig. Pellerito, e ad € 1.252, per la Sig.ra Venezia.

5. Il **nucleo familiare** del ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dai medesimi ricorrenti. Le spese necessarie al **fabbisogno del nucleo familiare** vengono quantificate dal ricorrente in euro € 2.600. Tale deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto dei indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.

6. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di **OCC**, l'Avv. Giuseppe Vecchio. Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

7. La **proposta** formulata **prevede** la corresponsione della complessiva somma di € 93.353,31, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 1.100,24. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile delle ricorrenti corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.

8. **Il piano** su cui si fonda la proposta **prevede** la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di otto anni e mezzo circa, che sarà così ripartita:

100% delle spese di procedura quali il compenso spettante all'Organismo di Composizione della Crisi € 10.967,60;

100% del creditore ipotecario Amco SPA

100% del creditore privilegiato Avv. Anna Mallozzi e Avv. Luca Lauricella.

100% del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate e Riscossione.

25% del ceto creditorio chirografario”

La proposta può essere sinteticamente così riepilogata:

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione e ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Cessione del quinto Chirografaria n.10133480 del 18/06/2019 (Chirografario)	1 - Banca Sistema SPA	2.067,00	25,000%	516,75	75,000%
Fin. Credito al consumo n.10012081944595 del 25/11/2006 (Chirografario)	2 - ifis npl S.p.A.	8.520,82	25,000%	2.130,21	75,000%
Fin. Credito al consumo n.13343757 del 23/01/2014 (Chirografario)	3 - Compass banca S.p.A	2.800,00	25,000%	700,00	75,000%
Carta di credito - tutte n.12180410 del 01/02/2014 (Chirografario)	2 - ifis npl S.p.A.	4.341,05	25,000%	1.085,26	75,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	4 - agenzia delle Entrate-riscossione	923,69	100,000%	923,69	0,000%
Mutuo Ipotecario immobiliare n.5426 del 30/05/2001 (Privilegiato_immobiliare)	5 - Amco	50.794,23	100,000%	50.794,23	0,000%
Mutuo Ipotecario immobiliare n.5420 del 19/05/2010 (Privilegiato_immobiliare)	5 - Amco	27.519,92	100,000%	27.519,92	0,000%
Carta di credito - tutte n. 2113879685 (Chirografario)	3 - Compass banca S.p.A	4.800,00	25,000%	1.200,00	75,000%
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	6 - Avv. Luca Lauricella - Avv. Anna Mallozzi	9.000,00	100,000%	9.000,00	0,000%

Per quanto attiene alle tempistiche del piano queste risultano riassunte nella seguente tabella (v. pag. 34 della nuova relazione particolareggiata):

Fabbisogno Piano	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Totale Rate Debito	0,00	4.425,32	13.275,96	13.275,96	13.275,96	13.275,96	13.275,96	13.275,96	9.957,84	0,00
Compensi e Spese Procedura	2.238,52	8.729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Rate Debito e Spese Procedura	2.238,52	13.154,40	13.275,96	13.275,96	13.275,96	13.275,96	13.275,96	13.275,96	9.957,84	0,00
Reddito Disponibile per Piano	13.431,12	13.431,12	13.431,12	13.431,12	13.431,12	13.431,12	13.431,12	13.431,12	13.431,12	13.431,12
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità per Piano	13.431,12	13.431,12	13.431,12	13.431,12	13.431,12	13.431,12	13.431,12	13.431,12	13.431,12	13.431,12
Fabbisogno Extra reddito	11.192,60	276,72	155,16	155,16	155,16	155,16	155,16	155,16	3.473,28	13.431,12

9. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un **giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta.

10. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovraindebitato mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.

11. L'esecuzione del presente **piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria** costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che pur essendo i sovraindebitati titolari di un immobili ed autovetture stimate complessivamente per il valore di € 98.300 è dato presumere un minor realizzo in sede di vendita competitiva eventualmente attuata nell'ambito della liquidazione controllata dacché rappresenta massima di esperienza che i beni nell'ambito delle procedure di vendita all'asta subiscono un inevitabile deprezzamento in ragione sia della possibilità di aggiudicarsi gli stessi mediante un'offerta pari al 75% del loro valore sia perché di norma l'aggiudicazione consegue di norma dopo almeno 3 esperimenti di vendita.

12. Si dà atto del **regolare svolgimento della procedura**.

Il GD con provvedimento del 20/10/2023 ha richiesto chiarimenti in ordine alla domanda, ritenendo erronea l'indicazione come prededucibili delle somme dovute a titolo di compenso degli advisor che hanno prestato la loro opera per la predisposizione della domanda. Con memoria del 3/11/2023 il ricorrente ha nuovamente depositato la domanda con le modifiche conseguenti all'eccezione sollevata dal GD.

Pertanto, atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.

L'OCC con memoria del 15/4/2024 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e che nessun creditore ha presentato osservazioni, limitandosi ad apportare liminari rettifiche agli importi del passivo della procedura di ristrutturazione.

Conclusivamente appare sussistere i presupposti per procedere all'omologazione della domanda di ristrutturazione. Per cui

**OSSERVATO che:**

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

**RITENUTO che:**

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;

Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o

fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

**P.Q.M.**

**OMOLOGA** la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dai dai Sig.ri **Salvatore Pellerito** (C.F.: PLLSVT73H10G348K), nato a Partinico (PA) il 10/6/1973 e **Claudia Venezia** (C.F.: VNZCLD74M68B715V), nata a Capua (CE) il 28/8/1974, entrambi residenti [REDACTED]

**DICHIARA** la chiusura della procedura di sovraindebitamento.

**DISPONE** che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

**DISPONE** che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.

**DISPONE** che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

**DISPONE** che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

**DISPONE** che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it).



Pisa, 3/7/2024

Il giudice  
Dott. Marco Zinna